

Agevolazioni fiscali

VISPE è una Organizzazione Non Governativa riconosciuta idonea dal Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fin dal 1987 e ente iscritto all'anagrafe delle Onlus ai sensi dell'art.32 comma 7 della legge 125 del 2014, settore di attività ONG.

In quanto ONG e ONLUS ogni contribuuto liberale a favore di VISPE gode delle agevolazioni fiscali previste dalle normative in vigore.

In particolare:

per donazioni effettuate fino al 31/12/2017:

Per i privati:

- donazioni in denaro detraibili dall'imposta lorda al 26% delle donazioni, per un importo non superiore a 30.000 euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86);
- donazioni in denaro deducibili per un importo fino al 10% del reddito imponibile nel limite massimo di 70.000,00 euro annui (Legge n. 80/2005 "Più dai Meno Versi").

Per enti e aziende:

- donazioni in denaro deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86);
- donazioni in denaro deducibili dal reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).

per le donazioni effettuate dall' 1/01/2018: (rif: art. 83 D.Lgs.117/2017 primo e secondo comma)

Per i privati:

- donazioni in denaro detraibili al 30% fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo di imposta, che aumentano al 35% in caso di donazioni a favore di Organizzazioni di Volontariato;
- in alternativa le donazioni sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Per enti e aziende:

- donazioni in denaro deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo di imposta successivo.

Sia per le persone fisiche che per le aziende, ai fini della deducibilità/detraibilità dell'erogazione, il versamento deve essere eseguito obbligatoriamente tramite operazioni bancarie (con bonifico, assegno bancario o carta di credito) oppure attraverso operazioni postali (tramite conto corrente postale). Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.

Non dimenticare di conservare:

- la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
- l'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
- l'estratto conto del conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID.

ATTENZIONE: le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.